

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che esenta dall'IVA solo talune scommesse e lotterie, mentre esclude da detta esenzione tutti gli altri giochi d'azzardo o di denaro

Dispositivo

L'art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che l'esercizio della facoltà di cui gli Stati membri dispongono nel fissare condizioni e limiti all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione consente loro di esentare dall'IVA soltanto taluni giochi di azzardo o con poste in denaro.

(¹) GU C 113 del 16.5.2009

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 giugno 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria) — Agra Srl/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

(Causa C-75/09) (¹)

[Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Art. 221, nn. 3 e 4 — Recupero dell'obbligazione doganale — Prescrizione — Atto perseguibile a norma di legge]

(2010/C 221/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria

Parti

Ricorrente: Agra Srl

Convenuta: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Interpretazione dell'art. 221, nn. 3 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Recupero del debito doganale — Scadenza del termine per comunicare l'importo dei dazi da recuperare in caso di debito sorto a seguito di un atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva — Normativa nazionale che prevede la sospensione di tale termine fino a quando è divenuta irrevocabile la sentenza pronunciata in un procedimento pensale instaurato in ragione dell'atto che ha fatto sorgere il debito doganale

Dispositivo

L'art. 221, nn. 3 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in base alla quale, laddove il mancato pagamento dei diritti tragga origine da un reato, il termine di prescrizione dell'obbligazione doganale inizia a decorrere dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.

(¹) GU C 102 del 1.5.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 giugno 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester — Regno Unito) — Future Health Technologies Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-86/09) (¹)

(Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Art. 132, n. 1, lett. b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse — Prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche — Raccolta, analisi e trattamento di sangue di cordone ombelicale — Conservazione delle cellule staminali — Eventuale futuro impiego terapeutico — Operazioni costituite da una serie di elementi e di atti)

(2010/C 221/18)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunal, Manchester